

INTRODUZIONE

Il nuovo processo penale è caratterizzato dall'aver oltrepassato il modello unico valido in ogni circostanza grazie all'introduzione di diversi schemi procedurali che si differenziano sotto diversi aspetti da quello ordinario composto dal susseguirsi progressivo di tre distinte fasi: indagini preliminari, udienza preliminare e il dibattimento, che assicurano lo svolgimento di un giusto processo con il rispetto dei suoi principi fondamentali.

Il più rilevante di questi ultimi è la ragionevole durata del processo che è stato oggetto di esplicito riconoscimento costituzionale con la Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 2, che lo ha inserito nell'art. 111 Cost. comma 2. Esso è in linea con lo scopo di perseguire un giusto processo da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

L'obbligo costituzionale è rispettato non perseguendo, *sic et simpliciter*, la durata breve, ma assicurando la durata ragionevole di un processo pienamente compatibile con le garanzie costituzionali in materia processuale. Sono auspicabili, quindi, interventi legislativi sulla durata dei processi che si concilino anche con le altre tutele costituzionali e con il diritto delle parti di agire (art. 24 comma 1 Cost.), di cui è una componente sul piano penalistico l'obbligatorietà dell'azione (art. 112 Cost.) e di difendersi (art. 24, comma 2 Cost.).

La strada percorsa dal legislatore è stata quella dell'amputazione di ciò che non è funzionale: si è cercato di realizzare con i riti alternativi l'efficienza processuale che consente, poi, lo svolgimento di un processo garantito. Il fondamento dei "riti speciali" va individuato, dunque, nell'esigenza di funzionalità del processo. Nel più ampio scenario di tali riti, infatti, a regnare sovrano è il compromesso tra speditezza e garanzie processuali. Le varie ipotesi di giudizi speciali, in effetti, pur nella loro diversità ed

autonomia, mirano ad una comune ricerca di celerità ed efficienza, finalità di non semplice contemperamento con le garanzie difensive.

La diversificazione tra i procedimenti speciali in ragione delle garanzie sacrificate distingue tra: alcuni che vedono eliminate garanzie meramente procedurali, mantenendo la totalità delle sostanziali *chance* difensive quali oralità e contraddittorio nella formazione della prova (immediato e direttissimo); altri nei quali il venir meno delle garanzie attiene alla sostanza del diritto alla prova (rito abbreviato e decreto penale); altri ancora che, oltre alla sottrazione della totalità delle garanzie suddette, vedono il sacrificio dell'integralità della cognizione di merito del giudice (patteggiamento).

Il rito immediato, scindibile in due forme, quella tipica e atipica, ognuna con presupposti e modalità proprie, si pone tra quelli di anticipazione dibattimentale che implicano una contrazione della durata delle indagini e comporta il sacrificio dell'udienza preliminare.

Tale sacrificio, nella struttura tipica di questo giudizio, è connesso al presupposto dell'evidenza probatoria. La prova evidente nel rito che ci occupa non è quella che dà la certezza della condanna, bensì quella che dimostra la fondatezza della richiesta di rinvio in modo tale da far apparire inutile l'udienza preliminare, anche se il quadro probatorio risulta suscettibile di modificazioni decisive nel corso del giudizio.

In ragione delle delineate peculiarità del rito nella sua forma tipica, espressione del bilanciamento tra esigenze di celerità e tutela di garanzie proprie del sistema accusatorio e del giusto processo, indefettibile risulta anche l'interrogatorio dell'imputato. Tale presupposto, in effetti, inglobando la duplice funzione di verifica dell'evidenza probatoria e di garanzia del diritto di difesa, risponde a finalità deflative nel contestuale rispetto di diritti costituzionalmente tutelati.

Invero, è proprio in questa condizione di accesso al rito immediato tipico che si cristallizza la garanzia del contraddittorio, dal momento che

l'interrogatorio consente all'imputato di far valere le proprie ragioni e di evidenziare gli elementi a discarico.

L'immediato atipico, invece, è richiesto dall'imputato in ragione della natura del diritto all'udienza quale diritto potestativo. Il fondamento del rito, in questo caso, si basa sull'esistenza di un diritto processuale di esclusiva titolarità dell'imputato che sceglie il modo di agire in relazione alle varie esigenze di articolazione della sua difesa. Unico presupposto di questo modello, dunque, è la manifestazione insindacabile della volontà dell'imputato per cui, tra l'altro, se sono rispettati i tempi della richiesta, ovvero almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare, il decreto di giudizio immediato diventa un atto dovuto, non essendo previsti controlli da parte del giudice per le indagini preliminari.

L'elaborato si compone di tre capitoli.

Nel primo si esaminano i profili storici e le ragioni che hanno portato all'introduzione dei procedimenti speciali. Si analizzano le caratteristiche generali in riferimento, nello specifico, ai rilievi terminologici, ai tratti della specialità e allo stampo accusatorio-inquisitorio di detti riti; ed infine il potere discrezionale lasciato alle parti nel corso di questi tipi di processo.

Nel secondo si ripercorre l'*excursus* storico del giudizio immediato, a partire dalle sue origini nel codice post-unitario per poi individuare le ragioni della posizione abolizionistica nel successivo codice del 1913. Si osserva, in seguito, la sua reintroduzione nel periodo fascista col codice Rocco che, in conseguenza inevitabile del contesto storico, ne riscrive la disciplina. Si analizza successivamente il passaggio dalla "bozza Carnelutti", attraverso il Progetto del 1978 che diede il via a quel processo di rinnovamento iniziato nel 1979, al codice del 1988. Infine si scopre la recente riforma del 2008 con l'introduzione della nuova forma di immediato custodiale e le relative questioni giurisprudenziali e dottrinali.

Nel terzo si trattano temi di carattere tecnico in quanto si studia la disciplina del giudizio immediato nelle sue due principali forme, quella tipica e quella

atipica. Si apprende, così, quali sono i presupposti per la loro instaurazione, lo svolgimento del processo, i diversi esiti e la loro attuale finalità.

CAPITOLO I

PROCEDIMENTI SPECIALI

SOMMARIO: 1. Premessa. Rilievi preliminari e profili sistematici. - 2.

Profili storici: la rigidità della delega del 1974 e la duttilità della delega del 1987. - 3. Rilievi terminologici e la “specialità” del rito. - 4. Le ragioni alla base dell’introduzione dei riti speciali. - 4.1. La disponibilità di scelta delle parti sul se e sul come avvalersi delle garanzie processuali. - 5.

Procedimenti speciali: tra accusatorietà e inquisitorietà.

1. Premessa. Rilievi preliminari e profili sistematici

Uno dei tratti caratteristici di maggior rilievo del nuovo processo penale è quello di aver definitivamente superato l’idea del modello processuale

unico valido per ogni situazione¹ attraverso l'introduzione di alcuni modelli procedurali che si differenziano per vari aspetti da quello ordinario composto dal susseguirsi progressivo di tre distinte fasi: indagini preliminari, udienza preliminare e il giudizio, che assicurano lo svolgimento di un giusto processo con il rispetto dei suoi principi fondamentali.

Tra questi vi è il principio del contraddittorio esplicitamente introdotto nel testo dell'art. 111 Cost. dall'art. 1 l. Cost. 23 novembre 1999 n.2, il quale implica un insieme di tutele che consentono alle parti di fronteggiarsi in condizioni di parità, permettendo così al giudice di assumere un ruolo effettivamente neutro ed imparziale.

L'esercizio del diritto al contraddittorio per acquisire la prova dinnanzi a un giudice che sia estraneo agli atti compiuti nelle fasi preliminari, si concretizza pienamente e pubblicamente nella fase del dibattimento. Per tale motivo esso può risultare complesso e lento, richiedendo la presenza di modelli differenziati rispetto all'archetipo procedimentale ordinario.

Tali procedimenti penali speciali, disciplinati dal libro VI del codice di procedura penale, rispondono ad esigenze di economia processuale, con lo scopo di garantire uno sviluppo processuale più celere. Difatti, tutti questi procedimenti abbreviano il naturale *iter* del processo e ne snelliscono i meccanismi attraverso la soppressione di almeno una delle tre fasi processuali: il giudizio abbreviato, il patteggiamento e la sospensione del processo con messa alla prova consentono di giungere alla decisione di primo grado evitando la fase del dibattimento; il giudizio direttissimo e il giudizio immediato consentono di approdare più rapidamente proprio alla fase dibattimentale, evitando l'udienza preliminare dopo indagini tendenzialmente brevi. Il procedimento per decreto, peraltro, consente una definizione del primo grado di giurisdizione addirittura senza celebrare tanto l'udienza preliminare che il dibattimento. Al novero dei procedimenti

¹ Sul superamento dell'idea del modello processuale unico cfr., per tutti, Paolozzi, *Il giudizio abbreviato (nel passaggio dal modello "tipo" al modello pretorile)*, Padova, 1991, pp. 7 e ss.

speciali, deflattivi del dibattimento, va ricondotta anche l'oblazione, ancorché i presupposti applicativi siano contenuti nel codice penale e gli aspetti procedurali siano disciplinati nell'art. 141 norme att. c.p.p.

Del resto, anche sotto il profilo topografico, il legislatore ha voluto sottolineare la peculiarità dei riti: il libro VI, intitolato “ Procedimenti speciali”, è collocato dopo il libro V dedicato alle indagini preliminari e immediatamente prima del VII dedicato al “Giudizio”, proprio scegliendo di regolamentare in maniera differente il rapporto tra le due fasi e incentivandone il ricorso².

Questi riti non sono “procedimenti” ma “processo”; non sono valutazioni semplificate e/o sommarie ma veri e propri giudizi; non sono “forme contrattuali” ma più accorti e delicati tipi di giudizio; non sono “speciali” ma “alternativi” o “differenziati”; non seguono la filosofia della “anomalia” appartenuta al codice Rocco ma distinzioni strutturali, realizzate, ora col ricorso immediato al dibattimento (= giudizio direttissimo e immediato), ora con forme non dibattimentali (= applicazione della pena su richiesta delle parti) o con tipi “senza processo” (decreto penale di condanna). Essi si completano con il giudizio abbreviato, che non è forma di esercizio dell'azione penale, perché è la procedura per la prevalenza dell'autonoma scelta strategica dell'imputato rispetto a quella operata dal pubblico ministero³.

Abbandonando ogni tentazione descrittiva delle molteplici vicende legislative, la ricerca si propone di individuare i dati comuni del giudizio e, contestualmente, i tratti distintivi della specifica forma di giudizio, mettendo da parte le formule stereotipate con cui il legislatore descrive i presupposti di ciascun tipo di processo.

Escluso il rito abbreviato, che segue scansioni valutative di ammissibilità diverse a seconda che la richiesta sia semplice (art. 438 comma 1) o

² A. Scalfati, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, G. Giappichelli editore, 2018, pp. 629-630.

³ G. Riccio, *La procedura penale: tra storia e politica*, Napoli, Editoriale scientifica, 2010, p. 240.

condizionata (art. 438 comma 5), la comunanza processuale con le forme garantiste del giudizio, oltreché con il *thema decidendum*, è dimostrata dall'esercizio dell'azione penale e, quindi, dall'imputazione (artt. 405-417); dal controllo sull'esercizio dell'azione insito nel potere di rigetto (artt. 455; 444; 460) e /o restituzione degli atti al pubblico ministero (artt. 445-452); dalla significativa presenza dell'art 129 nei casi in cui il giudizio è privo di contraddittorio (artt. 444 e 460) e, quindi, privato delle regole naturali del procedere verso e del costruire il giudizio.

Ora, se i punti di identità giudiziale sono questi, i distinguo sono determinati dalla volontà delle parti quanto al modo di procedere, quanto alla rinuncia delle garanzie dibattimentali, quanto agli elementi per decidere⁴.

Già all'indomani dell'entrata in vigore dell'attuale codice di rito penale la letteratura ha tentato di individuare una classificazione unitaria di tali procedimenti. Sembra rappresentativa della *ratio* sottesa all'intera disciplina dei procedimenti speciali la distinzione tra riti acceleratori del dibattimento (giudizio direttissimo e giudizio immediato) e riti deflattivi dello stesso (patteggiamento, rito abbreviato, decreto penale di condanna, oblazione, messa alla prova). Questi ultimi, in verità, presentano un tratto comune, costituito dal binomio consensualità (o, talvolta, negozialità, come nel patteggiamento) – premialità: l'adesione dell'imputato a tali modelli differenziati produce la rinuncia al contraddittorio per la prova, con conseguente impiego, per la decisione, del materiale investigativo; l'effetto compensativo alla scelta di concludere la propria vicenda giudiziaria fuori dal dibattimento comporta un complesso di benefici penali contemplati di volta in volta dalle distinte discipline.

Questo percorso di accelerazione dei tempi del processo è stato, poi, completato, da diversi interventi della Corte costituzionale, riguardanti quasi tutti i procedimenti c.d. speciali, volti in prevalenza a bilanciare la

⁴G. Riccio, op.cit., pp. 240-241.

garanzia della ragionevole durata del processo con quelle connesse a un corretto esercizio del diritto di difesa⁵.

2. Profili storici: la rigidità della delega del 1974 e la duttilità della delega del 1987

Il sistema previsto dalla delega del 1974 e faticosamente tradottosi nel progetto preliminare del 1978 ipotizzava un prototipo di processo che dopo le indagini offriva solo la scelta tra giudizio immediato e atti di istruzione, seguiti dal dibattimento, con il che rimaneva ribadita in pieno l'idea del dibattimento come esclusivo luogo naturale della raccolta della prova e del giudizio, essendo ancora forte la convinzione che il sistema accusatorio e dibattimento costituissero un binomio inscindibile.

Per questa via il sistema risultava viziato da un astratto ed eccessivo "ideologismo", che faceva prevalere il mito di un unico modello processuale. Tutto ciò si traduceva, sul piano operativo, in una limitazione della funzione dei singoli istituti: da un lato, l'udienza preliminare, come udienza "di smistamento", era priva di effettivi sbocchi decisori; dall'altro, e soprattutto, mancava qualsiasi forma di rito alternativo. Evidenti i difetti: in primo luogo, la mancata previsione di strumenti deflattivi del dibattimento obbligava a ricorrere al giudizio dibattimentale; in secondo luogo, l'*iter* procedurale costringeva al "passaggio" attraverso l'udienza preliminare anche quando l'evidenza probatoria avrebbe reso superfluo il controllo sull'impostazione dell'accusa.

In quegli anni, tuttavia, era fievole -sul piano delle scelte legislative- la consapevolezza della compatibilità tra riti alternativi e sistema di impronta accusatoria; ed ancor meno era diffusa la convinzione che tali riti fossero una imprescindibile condizione di funzionalità del processo accusatorio⁶.

⁵A. Scalfati, op.cit., pp. 630-631.

⁶Conso, Grevi, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, CEDAM, 1990, p.293.

Questa coscienza si è maturata poco a poco, infatti, è noto che il legislatore di fine anni ottanta, modificando filosofia e tipo delle risorse processuali rivolte al recupero di efficienza della giurisdizione⁷, rivolse attenzioni ai “riti differenziati” su cui poneva l’accento il ministro Morlino nel disegno di legge-delega del 1979, quando, abbandonato il Progetto dell’anno precedente, si proponevano nuove strategie per la riforma del Codice di procedura penale.

In linea generale l’atteggiamento testimonia la perenne attenzione ai tempi del processo, allora affidati a “procedure alternative” capaci di ridurre il peso del carico giudiziario; e ciò, anche, perché la concezione garantista del processo non concedeva spazi a revisioni di altro genere⁸.

Il disegno di legge del 1979 riconosceva indispensabile realizzare nel nuovo codice differenti modelli processuali, così da riservare i meccanismi più articolati ai casi più complessi. Si rilevava, in particolare, l’impraticabilità di un modulo processuale che pretendesse di applicare un unico schema a tutte le vicende giudiziarie penali, imponendo ingiustificati trattamenti eguali anche per situazioni tra loro ampiamente diseguali.

Si è fatta così strada negli ultimi anni, anche in sede parlamentare, l’idea che il nuovo codice dovesse predisporre il rito ordinario solo per una parte minore del carico giudiziario, dando spazio all’equazione tra il modello del processo di parti e di riti differenziati, nel senso di esaltare la volontà delle parti nella scelta del rito. Di qui la necessità di istituire una serie di procedimenti alternativi al prototipo processuale, i quali, facendo salvo il contraddittorio, perseguissero strade “semplificate”, in funzione di particolari caratteristiche oggettive della vicenda giudiziaria, nonché, talora, in funzione della volontà delle parti.

Da questo punto di vista, i riti differenziati rappresentano la novità più saliente del nuovo processo e ne condizionano il funzionamento. Essi,

⁷Cfr. il ripiegamento “inquisitorio” del Progetto del 1978 operato con gli “atti di istruzione” affidati al “giudice istruttore”.

⁸G. Riccio, op. cit., p. 239.

infatti, producono un diretto riflesso sulla “tenuta” complessiva del sistema penale, non essendo estranea ai bisogni della prevenzione generale la prontezza della risposta istituzionale al crimine, obiettivo raggiungibile solo mediante la rimozione delle cause dell’endemica lentezza dei processi, per effetto della quale la crisi della giustizia si è intrecciata con l’aumento del tasso di criminalità⁹.

3. Rilievi terminologici e la “specialità” del rito

L’intitolazione del libro VI è insufficiente a descrivere i complessi fenomeni ivi configurati. La definizione “procedimenti speciali” ha suscitato non poche perplessità per la sua inidoneità a definire in modo sintetico un fenomeno non riconducibile ad unità, perciò non omogeneo¹⁰, e per la non corrispondenza alla natura ed alle funzioni dei vari meccanismi processuali ivi descritti.

Un primo rilievo nasce dall’osservazione che con il termine “procedimento” il nuovo codice è solito identificare meccanismi processuali riferiti anche ad attività propedeutiche all’esercizio dell’azione penale (come le indagini preliminari) o successive all’esaurimento della stessa (come il procedimento di esecuzione) oppure disciplinanti rapporti con altri Paesi (come il procedimento di estradizione) in quanto tali estranei al processo “vero e proprio” . In tal modo è stata messa in evidenza la stranezza della scelta terminologica riferita ad altrettanti tipi di processo¹¹.

Il dato farebbe risaltare l’errore terminologico perché i “riti speciali”, collocandosi tutti nella fase processuale successiva alla formulazione

⁹Conso, Grevi, op. cit., pp. 293-294.

¹⁰ E’ stato sottolineato come la bipartizione tra giudizio ordinario e giudizi speciali finisce “sostanzialmente per elevare a classe unitaria enti tra loro eterogenei quali i riti speciali” (Rivello, *Il giudizio immediato*, Padova, 1993, p.58).

¹¹Conso, Grevi, op. cit., p.291.

dell'imputazione – che naturalmente precede la loro instaurazione¹²- non possono essere definiti “procedimenti” per la inidoneità del termine a qualificare momenti procedurali inseriti in una fase diversa da quella tipica del procedimento.

Il rilievo ha, però, valore puramente “linguistico”, peraltro superabile riconoscendo al termine procedimento il diverso significato di “forma (‘ordinaria’ o ‘speciale’) del rito che caratterizza un *iter* definibile, in altro senso, come ‘processo’ ”¹³ in considerazione della mancanza di valenza ermeneutica della rubrica di uno specifico libro del c.p.p.

Esso, infatti, fonda su uno specifico significato di procedimento che, in verità, non sembra corrispondere pienamente al linguaggio del nuovo c.p.p., dove la valenza dei due termini non è netta come sembra emergere dalla relazione ministeriale¹⁴.

Il termine procedimento è anche utilizzato per definire momenti procedurali incidentali¹⁵ che possono intervenire anche nella fase più tipicamente processuale.

Si potrebbe, allora, utilizzare il termine nell'accezione che indica una serie ordinata e progressiva di atti della vicenda processuale che ha una parziale

¹²Conso evidenzia come tutti i “procedimenti speciali” sono introdotti nella fase processuale, dopo la formulazione dell'imputazione (*I nuovi riti differenziati tra “procedimento” e “processo”*, in *Giust. pen.*, 1990, III, pp.193 e ss.). Altri, nella stessa direzione, ritengono che la coerenza del termine procedimento sussiste in qualche modo solo per quei “tipi” che possono essere introdotti anche nella fase delle indagini preliminari – applicazione della pena e procedimento per decreto - ma censurano la scelta del legislatore perché, anche in questi casi, la previa formulazione della imputazione che li caratterizza colloca questi riti nella fase che succede quella tipicamente procedimentale (Aricò, *Applicazione della pena su richiesta delle parti*), in AA. VV., *I procedimenti speciali*, a cura di Andrea Antonio Dalia, Napoli, 1989, pp. 92-93).

¹³Richiama questo possibile significato del termine “procedimento” Chiavario, *Il nuovo codice al varco tra l'approvazione e l'entrata in vigore*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale* coordinato da Mario Chiavario, Torino, 1989, p.7.

¹⁴*Relazione al progetto preliminare di c.p.p.*, in G.U. 24.10.1988 n. 250, parte I, suppl. ord. n. 2. Infatti, in alcuni casi il termine procedimento è utilizzato per definire situazioni che si realizzano nel momento tipicamente processuale, mentre, invece, all'inverso con la locuzione “processo” si definiscono momenti procedurali tipicamente procedimentali. Nella stessa direzione la qualifica di imputato viene alla volte riconosciuta in relazione a situazioni soggettive precedenti all'esercizio dell'azione.

¹⁵Ad esempio, in materia *de liberate* (cfr. artt. 309 comma 8 e 310 comma 2 ult. parte c.p.p.) la procedura di riesame o di appello può intervenire anche in relazione a provvedimenti che incidono sulla libertà emessi dopo l'esercizio dell'azione penale.

autonomia rispetto al complesso nella quale si inserisce. In questa ottica il termine, riferito ai giudizi speciali, assumendo un diverso significato, può trovare una parziale coerenza.

Un secondo rilievo ha ad oggetto la qualificazione di “speciali” riferita ai riti disciplinati nel libro VI del c.p.p. L’aggettivazione è stata sottoposta a critica perché ritenuta non idonea a qualificare il complesso dei meccanismi processuali enucleati dal legislatore e posti in posizione di “diversità”, anche nella sistematica del codice di rito, rispetto al modello ordinario¹⁶.

Si è ritenuto inaccettabile che il termine “speciale” lasciasse intravedere una bipartizione che pone al polo opposto l’altro termine “ordinario”, sia perché “finisce sostanzialmente ad elevare i riti speciali a classe unitaria” sia perché “evoca la sussistenza di un modello paradigmatico di processo, rappresentato dal giudizio ordinario” rispetto al quale i giudizi speciali, lungi dall’essere in posizione residuale come avveniva sotto la vigenza del codice del 1930, si pongono oggi in rapporto di assoluta parità¹⁷.

A voler ritenere la specialità riferita solo alla forma, come fa la maggior parte della dottrina, è pur vero che essa deve non solo “enunciare qualcosa di più di una mera diversità rispetto al procedimento comune” ma deve anche “valorizzare, per il suo tramite, la necessità di perseguire una o più finalità”¹⁸.

Da un punto di vista semantico, invece, “specialità” significa differenza strutturale; ma questa è strumentale rispetto all’esigenza di adottare meccanismi alternativi allo schema tipo. Se così è, neppure va condiviso il tentativo di vedere in questi riti forme processuali “eccezionali” rispetto al prototipo: l’idea, oltre a costituire un pericoloso attentato all’operatività dell’intero sistema, altera il significato stesso dell’operazione codicistica. Le procedure differenziate non sono riti eccezionali, perché partecipando della

¹⁶In questo cfr., per tutti, Rivello, op. cit., pp. 48 ss.; Riccio, op. cit., p. 292; Somma *Giudizio abbreviato*, in *I procedimenti speciali*, a cura di Andrea Antonio Dalia, Napoli, 1989, pp.31 e ss.

¹⁷Rivello, op. cit., p. 54; sul punto cfr. le osservazioni di Somma, op. cit., pp. 69 e ss.

¹⁸Dalia, *Giudizio direttissimo*, in *I procedimenti speciali*, cit., p. 213.

filosofia che ha ispirato il nuovo codice, assicurano l'efficienza del sistema e in tal senso manifestano la loro "ordinarietà"¹⁹.

L'aggettivo non riesce, inoltre, a "sottolineare la valenza politica" che i riti assumono nel nuovo sistema processuale, perché esso, descrivendo solo i "profili strutturali del fenomeno normativo", non pone in risalto alcuni aspetti relativi alla funzione che essi svolgono, meglio sottolineata da altre definizioni come riti differenziati o semplificati.

Sotto la vigenza del codice Rocco, il rapporto ordinarietà-specialità era valutato dalla dottrina processualpenalistica essenzialmente in due modi. Da un lato, si è sostenuto che la specialità del procedimento riguarda solo la forma e non l'oggetto del rapporto; dall'altro lato, in netta contrapposizione anche polemica, la specialità è stata definita in rapporto alla ristrettezza dell'oggetto quando veniva richiesta una procedura caratterizzata in modo particolare rispetto al processo ordinario.

I procedimenti c.d. speciali del 1988, a differenza di quelli del 1930 si diversificano, anche se non tutti, oltre che per la differenza di forma o di struttura anche per la maggiore o minore aderenza a determinati principi in ragione di specifiche finalità deflattive e di accelerazione dei tempi del processo cui sono per lo più ispirati. In questa ottica la aggettivazione sembra attagliarsi pienamente ai procedimenti disciplinati dal libro VI del c.p.p. del 1988 ed in particolare a quelli c.d. a definizione anticipata che in particolare sembrano ispirarsi anche a principi differenti. Questi aspetti dimostrano come nell'odierno sistema processuale penale la diversità tra alcuni riti speciali ed il modello ordinario è ancora più marcata di quella ipotizzata dal codice Rocco dove, in fondo, tra i due tipi vi era una sostanziale identità di principi e solo diversità strutturale²⁰.

4. Le ragioni alla base dell'introduzione dei riti speciali

¹⁹Conso, Grevi, op. cit., pp. 294-295.

²⁰A. De Caro, *Giudizio direttissimo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1996, p. 59.

Il motivo fondamentale che ha ispirato l'introduzione dei "riti speciali" nel nostro ordinamento penale è stato individuato nella esigenza di "funzionalità del processo", che, se orientato soltanto sullo schema ordinario e quindi su una pluralità di fasi, avrebbe corso il rischio di allungare i tempi dei processi e di paralizzare la giustizia penale. Di fronte a queste necessità, appaiono, allora, limitative le valutazioni che ritengono tali soluzioni processuali essere diversificate solo in ragione delle differenti "connotazioni delle fattispecie penali sostanziali²¹" o delle "diverse forme di criminalità²²"; tanto più che queste non costituiscono ragioni idonee a giustificare scelte di varietà di schemi e di strutture così articolate, né giustificano la introduzione di moduli procedurali obiettivamente non connessi a particolari esigenze di politica criminale.

E' prevalsa, perciò, la coscienza che il processo accusatorio può funzionare solo a patto che il carico processuale non sia elevato; ed è questo il motivo di fondo delle novità legislative.

Questa consapevolezza nasce da un'obiettiva e serena verifica della realtà. L'impossibilità concreta di funzionamento di un processo centrato sul dibattimento di stampo accusatorio per tutte le vicende²³, fonda soprattutto sulla considerazione dell'ampia area coperta nel sistema italiano dalle sanzioni penali e dal numero altissimo di illeciti penali, molti dei quali in

²¹Ritiene che questa sia una prima e parziale motivazione dell'introduzione nel sistema di procedimenti diversificati, Rivello, op. cit., p. 33. In particolare, l'Autore ritiene che questa ragione poteva essere soddisfatta solo con l'introduzione accanto al giudizio ordinario, del giudizio immediato e del rito direttissimo e che, pertanto, gli altri riti riconoscono un'altra *ratio*.

²²E' stato sottolineato come anche la crescente pericolosità di ' contropoteri criminali' quali la mafia e la camorra ha contribuito a costruire un sistema di moduli procedurali diversificati (Paolozzi, op. cit., p. 9). In particolare, si sostiene che i procedimenti speciali "trovano il loro logico presupposto nella constatazione che è del tutto irrazionale ed antieconomico affrontare qualsiasi forma di criminalità mediante lo schema monistico".

²³Sulle tematiche relative al fatto che solo grazie ai riti differenziati che evitano il dibattimento è possibile la tenuta dell'intero sistema processuale di tipo accusatorio cfr. in particolare Rivello, *Inquadramento in un sistema di stampo accusatorio dei riti differenziati volti ad evitare il dibattimento in Rass. Giust. Mil.*, 1990, p.14.

verità potrebbero rientrare senza sforzi nella sfera dell'illecito amministrativo.

E poi, esperienze processuali comparate dimostrano la validità della scelta e la opportunità di un approccio ai temi della procedura penale di tipo “pragmatico”, più rispondente- se non addirittura coesistente- alla individuazione di soluzioni operative appropriate ai problemi connessi alla funzionalità del processo penale²⁴.

La seconda motivazione è ispirata ad una visione “pragmatica” della procedura penale. Essa pone il problema della utilità di alcune scansioni dello schema processuale ordinario in talune situazioni e che più direttamente orienta verso la costruzione di meccanismi procedurali semplificati funzionali all'accelerazione dei tempi del processo, nei casi in cui l'accertamento si presenta meno complesso per la particolare evidenza degli elementi di prova²⁵.

L'impostazione comporta, però, l'inevitabile conseguenza di non riconoscere più nel dibattimento l'unico momento nel quale la vicenda incontra il suo epilogo; e- all'opposto- il bisogno di non dilatare quest'area fino a collocare il dibattimento in un ambito periferico, valutandolo come una “eventualità per i casi in cui si rende veramente inevitabile”²⁶, oppure come “una *extrema ratio*”²⁷, quasi come fosse un male che è meglio evitare nell'evoluzione della vicenda processuale. Non bisogna cioè capovolgere il rapporto tra regola ed eccezione.

I riti alternativi, avendo di mira la funzionalità del processo nel suo complesso, e specificamente, la funzionalità dello schema procedurale ordinario, finiscono per rappresentare il necessario corollario all'esistenza di un sistema accusatorio che non potrebbe reggere senza articolati meccanismi deflattivi accessori del rito ordinario.

²⁴ Amodio, *Il processo penale tra riformismo e emergenza*, in *Quaderni di “Nuovo riformismo”*, Roma, 1982, p.48.

²⁵ Nappi, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, pp. 9 e ss.

²⁶ Conso, *E' in corso il dibattito sul progetto preliminare del 1988*, in *Giust. pen.*, 1988, p. 292.

²⁷ Selvaggi, *Giudizio abbreviato*, in *Dig. mat. Pen.*, Torino, 1991, p.512

Si marca, così, il profilo accusatorio del dibattimento; i riti speciali che mirano ad evitarlo, pur esaltando profili opposti, costituiscono il limite necessario al funzionamento del processo e allo sfolgimento del carico giudiziario.

Emerge la logica premiale come l'unica capace di indurre la scelta verso procedure obiettivamente meno garantite di quella ordinaria²⁸ e fa capolino l'idea che 'accusatorietà' non è uno strumento neutralmente contrapposto a 'inquisitorietà', ma una ideologia complessa in cui assume preminente rilievo la volontà delle parti²⁹.

4.1 La disponibilità di scelta delle parti sul se e sul come avvalersi delle garanzie processuali

Non è consentito al legislatore di aggirare i principi costituzionali, ma è permesso alle parti di scegliere la loro concreta operatività.

Il diritto di difesa nella sua componente materiale -oggi non più residuale rispetto alla difesa tecnica³⁰- pur essendo "inviolabile" è obiettivamente "rinunciabile"- ad esempio attraverso la mancata partecipazione al processo-, mentre irrinunciabile è la componente tecnica dello stesso diritto³¹. Ciò potrebbe indurre a pensare che il sistema riconosca la possibilità di rinunciare alla operatività di determinate garanzie.

In questo senso, perciò, deve essere ben determinato l'ambito in cui il principio dispositivo può operare, per rimarcare quello in cui il tipo di

²⁸L'importanza della logica premiale in relazione all'accelerazione dei tempi processuali era stata già sottolineata nel recente passato da Grevi, *Il problema della lentezza dei procedimenti speciali*, cit., pp. 597 e ss. Sul punto cfr. anche i richiami di Somma, op. cit., p. 61.

²⁹Riccio, op. cit., pp. 29 ss.

³⁰ Il nuovo sistema processuale ha, infatti, rivitalizzato la componente materiale del diritto di difesa, prima posto in una posizione di inferiorità rispetto alla c.d. difesa tecnica (sui rapporti tra difesa tecnica e difesa materiale cfr. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, cit., pp. 135 ss. e Riccio-De Caro-Maratto, *Principi costituzionali e riforma della procedura penale*, pp. 117 e ss.).

³¹Riccio-De Caro-Maratto, op. cit., p. 138.

diritto in gioco si oppone ad una sua “svalutazione”, anche se funzionale al raggiungimento di un risultato “deflattivo” connesso alla volontà delle parti. Bisogna puntare prima sulla direzione soggettiva dei principi costituzionali (cioè a chi si rivolge la norma che li contiene) e solo dopo domandarsi se ed in quale misura la loro predisposizione normativa ordinaria possa essere aggirata. Nella lettura dei primi, insomma, bisogna superare le forme di un mal subito costituzionalismo esasperato, che radicalizza in maniera astorica certe interpretazioni, a favore di una visione sistematica dei temi costituzionali del processo, tra i quali primeggia quello dei tempi della giustizia.

Dunque, la garanzia, in astratto, non può essere negata; in concreto, invece, è legittima la predisposizione di meccanismi di disponibilità della scelta sull’*ane* il *quomod* del processo³².

La valutazione sulla azionabilità di un diritto indisponibile non può essere, però, lasciata alla valutazione discrezionale della parte; perciò è predisposto il controllo giurisdizionale della rispondenza della scelta al valore azionato. Si dice, perciò, che l’azionabilità è del pubblico ministero, la valutazione sulla indisponibilità è del giudice³³.

Se la scelta può determinare la rinuncia alla operatività di un valore fondamentale del processo, la garanzia non è sacrificata, nella misura in cui essa è predisposta dall’ordinamento, in quanto la sua concreta operatività è lasciata alla libera valutazione della parte. In questo senso -e solo così- è legittimo parlare di disponibilità come categoria coesistente al processo di parti.

5. Procedimenti speciali: tra accusatorietà e inquisitorietà

³²A. De Caro, op. cit., pp. 68-69.

³³Riccio, *Ragioni del processo penale e resistenze eversive*, cit., p. 35.

E' stato correttamente sostenuto che dei vari riti speciali non è possibile esprimere un giudizio unitario³⁴, in considerazione delle oggettive difficoltà di cogliere per tutti la medesima coerenza rispetto alla impostazione “ideologica accusatoria” del nuovo codice.

La constatazione, pur opponendosi al riconoscimento che tutti i modelli introdotti dal codice del 1988 abbiano le “medesime caratteristiche di accusatorietà” e si distinguono per “aspetti marginali ed adattamenti imposti dalla natura delle cose”³⁵, non è sufficiente ad incrinare la radice accusatoria che al fondo ispira i molteplici schemi processuali. Se si riconosce il significato “funzionalistico” che li contraddistingue, al di là del loro “carattere necessitato”³⁶, essi naturalmente rientrano nell’ambito accusatorio complessivo, in considerazione della stretta connessione esistente tra previsione legislativa di un istituto di totale garanzia e alternative rituali che ne consentono il concreto funzionamento. Si supera, così, un astratto ideale di accusatorietà per far posto ad una idea di processo accusatorio che, esaltando il sistema costituzionale dei principi della procedura penale, punta sul suo concreto funzionamento.

La molteplicità dei riti alternativi indica, quindi, una scelta connaturata al modello accusatorio anche se, obiettivamente, propone situazioni per la cui varietà è poco corretto parlare di “processo” al singolare³⁷: ogni “rito” ha autonomia strutturale che scandisce le differenze all’interno della categoria dei “procedimenti speciali”.

Talvolta, però, la differenza è scandita, non in relazione alle consistenti diversità di struttura, ma in virtù della maggiore o minore “vicinanza” della struttura stessa al modello accusatorio, pur nella consapevolezza della

³⁴Conso, *Codice nuovo, canoni interpretativi nuovi*, in *Giust.pen.*, 1989, p. 68.

³⁵*Relazione al progetto preliminare di c.p.p.*, cit., p. 109.

³⁶Rivello, op. cit., pp. 42-43.

³⁷Conso, *Problemi di metodo e scelte di fondo*, in *Giust. pen.*, 1988, p. 516.

necessità di individuare i tratti caratteristici di quel modello senza troppo affezionarsi alle traduzioni normative operate nei sistemi di *common law*³⁸. In altra direzione, parte della dottrina ha operato una distinzione tra i riti, sempre nell'ottica della maggiore o minore accusatorietà, fondata sull'elemento del controllo giurisdizionale dell'azione, la cui mancanza farebbe venir meno la caratteristica di essenza di quello stile. Perciò, la presenza del controllo sul momento del passaggio al dibattimento affiderebbe al sistema accusatorio il giudizio abbreviato, il patteggiamento sulla pena e il giudizio immediato richiesto dall'imputato; all'opposto, appartenerebbero ad un sistema misto il giudizio direttissimo e il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero, mentre sarebbe connesso, ad una logica inquisitoria il decreto penale di condanna³⁹.

Altri ancora distinguono tra procedimenti dell'alternativa inquisitoria e procedimenti dell'alternativa accusatoria⁴⁰ ritenendo appartenenti alla prima categoria il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti e il decreto penale di condanna, mentre alla seconda categoria sarebbero riconducibili il giudizio immediato e il giudizio direttissimo.

Sembra emergere un dato incontestabile: la coesistenzialità di questi giudizi allo stile accusatorio; anzi, sembra potersi affermare, oggi, che un processo autenticamente accusatorio non può vivere senza la predisposizione di meccanismi deflattivi che riducano fortemente la celebrazione del dibattimento e -contemporaneamente- che il "criterio morfologico di adeguatezza" suggerisce che "il processo assuma uno sviluppo strutturale adeguato alle esigenze che in concreto si affacciano"⁴¹ ed in particolare a quelle connesse alla difficoltà di accertamento.

Parte della dottrina, in particolare, ha giudicato il rito direttissimo e quello immediato come non sufficientemente coerenti con la filosofia accusatoria

³⁸ Si sostiene che "il semplice raffronto con i sistemi di *common law* appare infatti lacunoso e non pienamente probante" (Rivello, op. cit., pp. 31 ss.).

³⁹Tonini, *I procedimenti semplificati*, in *Giust. pen.*, 1989, pp. 452 ss.

⁴⁰Nappi, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1992, p.12.

⁴¹Foschini, *Sistema del diritto processuale penale*, Milano, 1968, p.11.

per la mancanza dell'udienza preliminare o di un meccanismo analogo di controllo giurisdizionale sulla scelta di procedere al giudizio dibattimentale⁴².

Autorevolmente si è sostenuto, infatti, che il controllo giurisdizionale sull'azione e, quindi, sull'opportunità del dibattimento operato attraverso il contraddittorio delle parti che si realizza nell'udienza preliminare, è uno dei caratteri peculiari del modello processuale accusatorio.

Anche se la realizzazione di un effettivo contraddittorio nell'ambito dell'udienza preliminare è un dato da dimostrare⁴³, coerentemente alla premessa, si sono valutati non in sintonia con quella idea, i “giudizi speciali” nei quali tale controllo non si attua.

In conclusione, è difficile sostenere l'esistenza di un sistema accusatorio puro o, all'opposto, di uno inquisitorio puro⁴⁴ operando, allo stato, solo indirizzi ideologicamente orientati nell'uno o nell'altro senso a seconda della peculiare esperienza normativa⁴⁵ che la cultura, le tradizioni, le forme di potere e la politica esprimono in un determinato momento storico e in uno specifico paese. Molte di esse, anzi, sul piano strutturale, riconoscono insieme caratteri dell'uno e dell'altro sistema.

CAPITOLO II

⁴²Tonini, *I procedimenti semplificati*, cit., pp. 452 ss.; l'autore valuta il giudizio direttissimo, insieme a quello immediato, non coerenti con la logica accusatoria a cagione della mancanza del controllo giurisdizionale sul rinvio a giudizio.

⁴³Rivello, cit., p. 69 e altra dottrina, il quale sottolinea come nell'udienza preliminare l'imputato è costretto a “giocare di rimessa” e l'eventuale contraddittorio –se è possibile utilizzare il concetto in questo caso- è ben lontano da quel confronto ad armi pari che dovrebbe caratterizzare il modello accusatorio.

⁴⁴Riccio, *Ragioni del processo penale e resistenze eversive*, cit., pp. 23 ss.

⁴⁵ Sarebbe eccessivo pretendere l'adesione ad un modello puro, vale a dire a schemi la cui perfezione può venir letta e rilevata solo se si guarda ad essi come “astrazione” di concetti e di idee, presi in sé, al di fuori “della storia delle cose” (Cordero, *La confessione nel quadro decisorio*, AA.VV., *La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragionamenti sul metodo*, in atti del convegno di Siracusa, Padova, 1988, pp. 53 ss.).